



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Sardegna, 8 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 01/02/2021 REG.GEN N. 33 DEL 01/02/2021 DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

Conferimento incarico di patrocinio legale finalizzato alla rappresentanza dell'ente avverso atto di pignoramento

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO CHE:

il Comune di Urzulei nel 2002 con atto pubblico rep 09/2002 del 29/05/2002, concedeva alla società Hotel Silana s.a.s., con sede in Urzulei il diritto di superficie di un terreno di proprietà comunale di Ha 1,00, distinto in catasto al foglio 8, mappale 8/parte, con la finalità di ampliare e ristrutturare una struttura turistico alberghiera;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2004 si stabiliva di autorizzare l'iscrizione di ipoteca sull'area concessa dal comune di Urzulei in località Silana foglio 8, mapp. 8 parte, di ettari 1 con il contratto rep. 9/2002 di cui sopra;

- in data 27/07/2004, il comune di Urzulei interveniva quale terzo datore di ipoteca nel contratto di finanziamento a medio/lungo termine, rep. 74415/18673, a rogito del dott. Goveani;

- in data 24/02/2014 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30, autorizzava la variazione di ipoteca del primo contratto di mutuo oggetto di negoziazione sulla porzione di terreno identificata al foglio 8, mappale 20, e l'iscrizione di ipoteca a garanzia del secondo contratto di finanziamento sulla porzione di area di proprietà del comune su cui insiste una parte della struttura alberghiera.

DATO ATTO che, in data 3/11/2020, mediante posta elettronica certificata, perveniva la protocollo dell'Ente un atto di precetto, acquisito al prot con il n. 6311/2020, con il quale si intimava alla società Hotel Gorropu s.a.s., in persona del legale rappresentante, di pagare la somma ivi indicata, con avvertimento ai debitori, principali e garantiti e, per quel che qui riguarda, al Comune di Urzulei, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di terzo datore di ipoteca, che si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata sui beni ipotecati e/o garantiti in caso di mancato pagamento entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del precetto;

PRECISATO che nel predetto atto di precetto si individua quale area intestata al Comune - da sottoporre all'esecuzione forzata - l'area di sedime sulla quale insiste la porzione di immobile al catasto Fabbricati, al F. 8 mapp. 33, Loc. Ghenna Silana, rendita catastale di Euro 3.528,00 (edificata su Area al Catasto al F. 8 mapp. 20);

CONSIDERATO altresì che in data 15/01/2021 veniva notificato al Comune, mediante notifica a mani, un atto di pignoramento immobiliare relativo all'area di sedime sulla quale è stato edificato il complesso alberghiero.

VALUTATA la complessità della vicenda qui brevemente riassunta e considerata la stratificazione di atti, contratti e provvedimenti che ha caratterizzato la stessa nel corso di quasi un ventennio.

RITENUTO opportuno rivolgersi ad un legale, al fine di individuare quale sia la strategia difensiva più opportuna per l'Ente, anche alla luce dell'intervenuto atto di pignoramento e stante la probabile necessità di costituirsi in giudizio.

CONSIDERATO che presso l'Ente non esiste un'avvocatura interna.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 20/01/2021, con la quale si stabilisce:

- di autorizzare questo Ente, per i motivi espressi in premessa, a nominare un legale per tutelare gli interessi dell'Ente nella vicenda meglio descritta in premessa, al fine di valutare l'opportunità della costituzione in giudizio, autorizzando fin d'ora il medesimo a costituirsi nanti la competente autorità giudiziaria al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
- di dare atto che spetta al Sindaco del Comune di Urzulei sottoscrivere il mandato alle liti in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente;
- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo il compito di affidare l'incarico ad un legale, mediante ricorso all'Elenco approvato con determinazione n. 8 del 13/01/2021 di aggiornamento dell'albo degli avvocati dell'Ente;

PRECISATO CHE nell'elenco dei legali dell'Ente sono presenti legali che hanno indicato come campo di specializzazione il Diritto Civile.

CONSIDERATO CHE dopo un esame dei curriculum sono stati richiesti n. 3 preventivi, con nota prot. 358 del 20/01/2021, ai seguenti legali:

- Avv. Andrea Dedoni;
- Avv. Marco Pisano;
- Avv. Pierfrancesco Caput.

DATO ATTO CHE entro il termine assegnato venivano acquisiti via pec i seguenti preventivi:

- numero due pec del 21/01/2021 dello studio legale avvocato Dedoni, contenenti preventivo acquisito con il prot. n. 378 e 440;
- pec del 22/01/2021, ore 12.02 dello studio legale avvocato Pisano, preventivo acquisito con il prot. n. 409;
- pec del 22/01/2021, ore 12:35 dello studio legale avvocato Caput, preventivo acquisito con il prot. n. 410.

RILEVATO CHE:

l'avvocato Caput ha proposto un preventivo (comprensivo di accessori) così articolato:

- Compenso per la sola attività stragiudiziale di consulenza e assistenza Euro 5.723,25, oltre accessori (iva, cpa e spese generali 15%) per un importo complessivo di Euro 8309,01.
- Compenso per l'eventuale costituzione in giudizio 3.140,80, oltre accessori (iva, spese generali e cpa) per un importo complessivo di Euro 4624,70.
Costo totale proposto Euro 12.933,72.

L'avvocato Pisano ha proposto un preventivo (comprensivo di accessori) così articolato:

- Compenso per la sola attività stragiudiziale di consulenza e assistenza Euro 6.105,00, oltre accessori (spese generali cpa) per un importo complessivo di Euro 7.301,58 oltre iva
- Compenso per l'eventuale opposizione all'esecuzione 27.804,00 oltre accessori (spese generali e cpa) per un importo complessivo di Euro 33.948,30, oltre iva.
Costo totale proposto Euro 41249,88, oltre iva.

l'avvocato Dedoni ha proposto un preventivo (comprensivo di accessori) così articolato:

- Compenso per la mera costituzione in giudizio (quale scelta all'esito della attività di consulenza e assistenza) Euro 822,50 oltre accessori (iva e cpa) per un importo complessivo di Euro 1.043,58.
- Compenso per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione Euro 5.736,00 oltre accessori (iva e cpa) per un importo complessivo di Euro 7.277,83.
Costo totale proposto Euro 8.321,41 iva compresa.

VALUTATI i curriculum dei predetti avvocati e tenuto conto delle proposte economiche come sopra formulate emerge che:

- Dal raffronto fra i vari preventivi sebbene non perfettamente omogenei, emerge che il compenso richiesto dall'avvocato Dedoni per la costituzione in giudizio, comprensivo anche dell'attività di consulenza, ammonta ad Euro 1.034,58, ossia ad una proposta economica maggiormente conveniente per l'Ente rispetto a quella contenuta nella proposta dell'avvocato Caput.

- L'attività ulteriore eventuale di opposizione all'esecuzione, proposta a fronte del compenso di Euro 5.736,00 oltre accessori (iva e cpa), per un importo complessivo di Euro 7.277,83, risulta essere molto inferiore all'importo richiesto dall'avvocato Pisano per l'attività di opposizione all'Esecuzione.

DATO ATTO che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie.

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza, all'esito della procedura comparativa esperita tenendo conto dei curricula e dell'offerta meno onerosa per l'Ente presentata dai professionisti, di conferire l'incarico all'Avv. Andrea Dedoni;

RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa nei confronti dell'avvocato Andrea Dedoni del foro di Cagliari limitatamente alla fase introduttiva del giudizio e fase di trattazione per un importo totale di € 1043,58 (comprensivo di cpa e iva), riservandosi di conferire con sperato incarico la eventuale fase successiva.

PRECISATO CHE, ai sensi dall'art.17 del nuovo codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato per effetto del decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), l'affidamento della difesa in giudizio rientra nell'ambito delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, prevede che

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:...

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al **punto 1)**, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri".

CONSIDERATO CHE la norma esclude alcune attività legali dall'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, determinando un superamento degli arresti giurisprudenziali in precedenza formati che avevano declinato una dicotomia tra incarichi di consulenza e incarichi di assistenza in giudizio sulla scorta della diversa natura giuridica dell'attività di consulenza giuridica e di assistenza giudiziale e che avevano trovato conferma nella legge n. 247 del 2012.

DATO ATTO CHE la nuova disciplina normativa postula che, anche nel caso di conferimento di incarico legale per la difesa non seriale in giudizio da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, questo debba avvenire nel rispetto delle previsioni a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (predeterminazione della spesa, utilizzo prioritario delle professionalità interne) e del principio della buona amministrazione con i conseguenti obblighi motivazionali.

RILEVATO, infatti, che l'affidamento del singolo incarico di difesa in giudizio, così come l'attività di consulenza legale nel D.Lgs. 50/2016, sebbene "escluso" dalla generale applicazione della disciplina codicistica sui contratti pubblici per espressa previsione dell'art. 17, lett. d) n. 1, non può essere considerato come estraneo al codice medesimo, stante l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 4 del codice, ai sensi del quale "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”

VISTO il punto 5.2 lett g) dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 il quale dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'art. 3, comma 4, del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ad alla sua immediata re imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico legale;

RICHIAMATO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021, (G.U n.3 del 18 gennaio 2021), avente per oggetto al comma 1, l' ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, mentre il comma 2, del medesimo articolo **autorizza**, per gli enti locali, **l'esercizio provvisorio** del bilancio sino alla data del 31 marzo 2020;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1043,58 (CPA 4 % e IVA 22% compresa) è disponibile sul Piano dei conti armonizzato codice 1.03.02.11.006 al Titolo 1 - Missione 01 – Programma 11 al capitolo 1111/103/21106;

DATO ATTO altresì che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il CIG: ZCF3070695;

DATO ATTO che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.

DATO ATTO che sulla base dell'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

DATO ATTO che gli atti relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

VISTI il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2019, e il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/12/2019

VISTI

- lo statuto del Comune di Urzulei;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il decreto sindacale n. 14/2020 del 10/12/2020 che indica la sottoscritta quale Responsabile del Servizio Amministrativo;

DETERMINA

Ferme le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto,

Di conferire allo Studio Legale Avvocato Andrea Dedoni del foro di Cagliari, con studio in Cagliari, Via Tola n. 21, CF DDNNDR64P030B745Y, l'incarico di assistere il Comune di Urzulei nella fase introduttiva del giudizio e fase di trattazione, riservandosi di conferire con separato atto incarico per l'eventuale ricorso nanti la competente autorità giudiziaria.

Di impegnare, a tal fine, la somma di Euro 1043,58 (CPA 4 % e IVA 22% compresa) disponibile sul Piano dei conti armonizzato codice 1.03.02.11.006 al Titolo 1 - Missione 01 – Programma 11 al capitolo 1111/103/21106;

Dato atto altresì che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 (Esercizio provvisorio);

Di dare atto che la somma trova imputazione nell'esercizio 2021.

Di dare, altresì, atto che il Cig attribuito alla presente procedura è il seguente: ZCF3070695;

Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Di dare atto che l'importo complessivo di cui sopra costituisce stima di massima dei compensi spettanti al predetto professionista, fatte salve eventuali integrazioni che si dovessero rendere indispensabili in relazioni a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario;
- viene trasmessa all'albo pretorio online, per la pubblicazione;
- verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente;

Istruita da
MARCIALIS ROBERTA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Roberta Marcialis